



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 22/07/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU

IN VIDEOCONFERENZA alle ore 19:00 del seguente giorno mese ed anno:

22 luglio 2020

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA	P	TOLOMELLI CLAUDIO	P
CARPANI LUISA	P	BRAGA ELENA	P
TESCARO LORENZO	P	LIU GIOIA	P
MOTTA LINDA	A		
QUARANTA GIUSEPPE	P		
CREMONINI MAURA	P		
BERGAMINI MANUEL	A		
CEVOLANI WILLIAM	P		
ZANELLATI MARTINA	P		
TOLOMELLI ANDREA	P		

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.

Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. CREMONINI MAURA
2. CEVOLANI WILLIAM
3. TOLOMELLI CLAUDIO

**OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi del decreto del Sindaco n. 2 del 08/04/2020 “Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 – riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza – trasparenza e tracciabilità”, sono presenti in aula il Sindaco ed il Segretario Comunale, mentre i Consiglieri e gli Assessori esterni sono presenti in videoconferenza.

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che le aliquote vigenti per il 2019 relativamente ad Imu e Tasi erano le seguenti:

	IMU	TASI
ALIQUOTA BASE (applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati di seguito)	0,89%	0,10%
ABITAZIONI PRINCIPALI (categorie catastali A1, A8 ed A9 ed equiparati) e relative pertinenze	0,44%	0,10%
Immobili locati a CANONE CONCORDATO e relative pertinenze (ART. 2 COMMA 3 L.431/98)	0,44%	0,10%
Immobili locati a CANONE CONCORDATO e relative pertinenze (ART. 2 COMMA 3 L.431/98) - <u>SOGGETTO NON RESIDENTE</u>	0,89%	0,10%
CATEGORIA D (<u>TRANNE D5 E D10</u>)	0,89%	0,05%
CATEGORIA D5	0,89%	0,10%
CATEGORIA D10	0,00%	0,10%
CATEGORIA C1	0,89%	0,05%
FABBRICATI RURALI	0,00%	0,10%
FABBRICATI DESTINATI A VENDITA	0,00%	0,10%
TERRENI AGRICOLI	0,89%	0,00%

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: "Per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

Considerato che il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) ha allineato la scadenza di approvazione degli atti relativi all'Imu alla scadenza del bilancio di previsione, quindi al 31.07.2020;

Considerato che per il mantenimento degli equilibri di bilancio per garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di non vedere ridotto il proprio gettito da entrate tributarie pur ritenendo non necessario un inasprimento della pressione tributaria;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, che sono determinate dalla mera somma delle precedenti aliquote Imu e Tasi:

	NUOVA IMU
ALIQUOTA BASE (applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati di seguito)	0,99%
ABITAZIONI PRINCIPALI (categorie catastali A1, A8 ed A9 ed equiparati) e relative pertinenze	0,54%
Immobili locati a CANONE CONCORDATO e relative pertinenze (ART. 2 COMMA 3 L.431/98)	0,54%
Immobili locati a CANONE CONCORDATO e relative pertinenze (ART. 2 COMMA 3 L.431/98) - <u>SOGGETTO NON RESIDENTE</u>	0,99%
CATEGORIA D (<u>TRANNE D5 E D10</u>)	0,94%
CATEGORIA D5	0,99%
CATEGORIA D10	0,10%
CATEGORIA C1	0,94%
FABBRICATI RURALI	0,10%
FABBRICATI DESTINATI A VENDITA	0,10%
TERRENI AGRICOLI	0,89%

Rilevato infine che la presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità indicate dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e nei termini indicati dal comma 767 dell'art. 1 della L. 160/2019, ai fini dell'efficacia delle aliquote, di cui al presente atto, a far data dal 01.01.2020;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dalla Responsabile del settore competente nonché Responsabile finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Udite la relazione e la successiva replica dell'Assessore al bilancio Scrivano, riportate nel verbale di seduta;

Uditi gli interventi del Consigliere Tolomelli Andrea e del Sindaco Presidente, riportati nel verbale di seduta;

Con n. sette voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea, Tolomelli Claudio, Braga, Liu), espressi per appello nominale,

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

	NUOVA IMU
ALIQUOTA BASE (applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati di seguito)	0,99%
ABITAZIONI PRINCIPALI (categorie catastali A1, A8 ed A9) e relative pertinenze	0,54%
Immobili locati a CANONE CONCORDATO e relative pertinenze (ART. 2 COMMA 3 L.431/98)	0,54%
Immobili locati a CANONE CONCORDATO e relative pertinenze (ART. 2 COMMA 3 L.431/98) - <u>SOGGETTO NON RESIDENTE</u>	0,99%
CATEGORIA D (<u>TRANNE D5 E D10</u>)	0,94%
CATEGORIA D5	0,99%
CATEGORIA D10	0,10%
CATEGORIA C1	0,94%
FABBRICATI RURALI	0,10%
FABBRICATI DESTINATI A VENDITA	0,10%
TERRENI AGRICOLI	0,89%

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
3. di dare mandato alla Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie di inserire la presente deliberazione sul Portale del Federalismo fiscale, con le modalità indicate dall'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e nei termini indicati dal comma 767 dell'art. 1 della L. 160/2019, ai fini dell'efficacia delle aliquote, di cui al presente atto, a far data dal 01.01.2020;
4. con successiva e separata votazione, con n. sette voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea, Tolomelli Claudio, Braga, Liu), espressi per appello nominale, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/2000.



COMUNE DI ARGELATO

Città metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 22/07/2020

**OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).